

Pubblicato il 26/07/2019

N. 01037/2019 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 06398/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6398 del 2019, proposto da  
Giorgia Maria Coppola, Vincenzo Maggio, Francesca Mazzara, Liliana Venditti,  
Dina D'Alessandro, Gaetano Serra, Michela Allevi, Erika Rossi, Dario Adamo,  
Graziella Prestia, Antonia Giuga, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio  
Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari 11;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali  
USR Nazionali non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Terza) n. 03018/2019, resa tra le parti, concernente annullamento previa  
concessione di idonei provvedimenti cautelari:

A. D.D.G. n. 73 del 28 Gennaio 2019 avente ad oggetto l'integrazione delle

graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 Giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, pubblicato con la nota Miur 0003934 del 29-01-2019 nella parte in cui:

- all'art. 2 – "Inserimento in II fascia aggiuntiva"- prescrive che possono presentare domanda per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto soltanto coloro che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 Febbraio 2019, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei ricorrenti in possesso di titolo il cui valore abilitante non è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ivi incluso il Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 73 del 28.01.2019 ed il D.M. 335/2018 Miur e la relativa nota di trasmissione;

ed anche nella parte in cui non prevede l'inserimento con riserva dei ricorrenti in attesa del riconoscimento del titolo;

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo ovvero ad essere ammessi a presentare la domanda di inserimento in seconda fascia aggiuntiva, per le classi di concorso materia e sostegno, come prevista dal D.M. impugnato in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda

- PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA delle Amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti nella seconda fascia delle G.I. anche mediante una specifica istanza di inserimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di notificazione per pubblici proclami, posta in calce al ricorso 6398 del 2019, presentata dal difensore degli appellanti;

Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami possa essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41, comma 4 cpa.;

P.Q.M.

Dispone la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del MIUR, con le modalità indicate in motivazione, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni vengano depositate nella Segreteria della Sezione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 luglio 2019.

**Il Presidente**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**